

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1978, n. 66.

Norme transitorie relative alle scuole libere a carattere professionale . . . . . Pag. 1203

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1978, n. 67.

Contributo regionale per la costruzione a Vercelli di un monumento alla mondina . . . . . Pag. 1204

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1978, n. 68.

Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale . . . . . Pag. 1204

#### SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 36 DEL 6 FEBBRAIO 1979:

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1979.

Approvazione dei modelli 740, 740/A1, 740/A-bis, 740/B-bis, 740/E-E1, 740/F, 740/G-G1, 740/H, 740/I, 740/L e 740/M, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1979 dalle persone fisiche.

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1979.

Approvazione dei modelli 750, 750/A, 750/B-B1, 750/C, 750/D, 750/E, 750/F, 750/G, 750/H e 750/I, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1979 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate.

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1979.

Approvazione dei modelli 770, 770/A-bis, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/E, 770/F, 770/G e 770/G-1, concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1979 dai sostituti di imposta.

(1054)

## PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

#### COMUNICATI

Martedì 23 gennaio 1979 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Heinz Laube, ambasciatore della Repubblica d'Austria, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(954)

Martedì 23 gennaio 1979 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ralph Adam, ambasciatore delle Seychelles, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(955)

Martedì 23 gennaio 1979 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Moshe Alon, ambasciatore di Israele, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(956)

## LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 gennaio 1979, n. 25.

Modifica agli articoli 10 e 29 della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono sostituiti dai seguenti:

« Nelle gallerie di lunghezza compresa fra 100 e 5.000 metri devono essere apposti opportuni contrassegni che consentano di individuare la posizione della più vicina nicchia per il ricovero del personale.

Nelle gallerie di lunghezza superiore a 5.000 metri, detti contrassegni sono limitati ai primi 2.500 metri a partire da ciascun imbocco ».

Art. 2.

L'articolo 29 della citata legge è sostituito dal seguente:

« Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree sotto tensione a distanza minore di metri 1 per le linee di contatto e di alimentazione ad alta tensione fino a 25 chilovolt e a metri 3 per le linee primarie fino a 220 chilovolt ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1979, n. 26.

Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare, in considerazione dello stato di crisi in cui versano alcune imprese, il proseguimento delle attività produttive, sostenute anche dai finanziamenti pubblici, ed il mantenimento dei livelli occupazionali; esigenze queste che non potrebbero essere adeguatamente soddisfatte senza ricorrere alla decretazione d'urgenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;